

**L. 13 agosto 1980, n. 427 <sup>(1)</sup>.**

**Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1980, n. 224.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 46, *D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 47 dello stesso *D.Lgs. n. 148/2015*.

---

**Articolo unico.**

[- Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: *a*) l'importo mensile di lire 1.248.021; *b*) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere *a*) e *b*), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera *b*), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati <sup>(3) (4)</sup> <sup>(5)</sup>.

---

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.L. 16 maggio 1994, n. 299*. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 6 dell'art. 44, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*. Vedi, anche, il comma 147 dell'art. 1, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Per la variazione della misura dell'aumento previsto dal presente comma vedi il comma 27 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2007, n. 247*.

(4) A norma dell'art. 46, comma 5, *D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*, laddove disposizioni di legge o regolamenti dispongano un rinvio al presente comma, tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme del suddetto *D.Lgs. n. 148/2015*.

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 46, *D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 47 dello stesso *D.Lgs. n. 148/2015*.